



*Ministero dell' Ambiente
E della Sicurezza Energetica*

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Il Direttore Generale

Progetto/Piano/Programma

Progetto di un parco eolico offshore denominato “Centrale Eolica Offshore Brindisi”, costituito da 36 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 3 MW, per una potenza complessiva di 108 MW, da realizzarsi nelle acque prospicienti le coste meridionali della Puglia, nel tratto di mare antistante i comuni di Brindisi, San Pietro Vernotico (BR) e Torchiarolo (BR), con opere di connessione on-shore ricadenti nel Comune di Brindisi.

Procedimento

Procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006

ID Fascicolo

2434

Proponente

TG Energie Rinnovabili S.r.l.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, i Titoli I e III della Parte seconda e relativi allegati;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

VISTO il decreto 24 dicembre 2015 del Ministro dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, con cui sono stati emanati gli “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”;

VISTO l'art. 36, comma 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, secondo cui “La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”;

CONSIDERATO pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR;

VISTO l’articolo 15 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 264 dell’11 novembre 2022;

VISTA l’istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata, ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e ss.mm.ii., dalla società TG Energie Rinnovabili S.r.l., con nota prot. n. 045/13/TG/AG-adn del 21 giugno 2013, acquisita il 28 giugno 2013 con prot. n. 15248/DVA, relativa al progetto di un “*parco eolico off-shore denominato “Centrale Eolica Offshore Brindisi”, costituito da 36 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 3 MW, per una potenza complessiva di 108 MW, da realizzarsi nelle acque prospicienti le coste meridionali della Puglia, nel tratto di mare antistante i comuni di Brindisi, San Pietro Vernotico (BR) e Torchiarolo (BR), con opere di connessione on-shore ricadenti nel Comune di Brindisi*”;

CONSIDERATO che il progetto è sottoposto a procedura di VIA in sede statale in quanto compreso tra le tipologie di opere di cui al punto 7-bis dell’allegato II alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, denominato “*impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare*”;

PRESO ATTO che il progetto, localizzato nella Regione Puglia, nella Provincia di Brindisi, in particolare nel tratto di mare antistante i comuni di Brindisi, San Pietro Vernotico

(BR) e Torchiarolo (BR), prevede la realizzazione di un impianto off-shore per la produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da 36 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 3 MW, per una potenza complessiva di 108 MW, incluse le infrastrutture di connessione alla Rete elettrica di Trasmissione Nazionale;

VISTA la pubblicazione dell'avviso sui quotidiani in data 3 luglio 2013 e la successiva nota prot. n. 17751/DVA del 29 luglio 2013, con la quale è stata comunicata la procedibilità dell'istanza, dando avvio all'istruttoria tecnica presso la competente Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS;

CONSIDERATO che, nel corso dell'istruttoria tecnica, sono pervenute osservazioni, pareri, richieste di integrazioni documentali riscontrate dalla TG Energie Rinnovabili S.r.l. con relative ripubblicazioni, che hanno portato all'espressione del parere, positivo con prescrizioni, della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS n. 2392 del 12 maggio 2017, e del parere negativo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (ora Ministero della cultura), prot. n. 6362-P del 4 marzo 2016, confermato con successiva comunicazione prot. n. 7934-P del 29 luglio 2016;

VISTA la nota prot. n. 24389/GAB del 16 ottobre 2017, con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) ha chiesto al Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri l'attivazione della procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lett. c-bis, della legge n. 400/1988, ai fini della definizione del provvedimento a seguito delle valutazioni contrastanti emerse;

PRESO ATTO che con nota prot. DICA-23582 del 22 novembre 2017, acquisita con prot. n. 27248/DVA in data 23 novembre 2017, il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri ha restituito gli atti relativi all'istanza di attivazione della sopracitata procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lett. c-bis, della legge n. 400/1988, richiamando quanto disposto dal D.Lgs. n. 201 del 17 ottobre 2016, in attuazione della direttiva 2014/89/UE, comunicando l'insussistenza, a tal data, dei presupposti per compiere la relativa istruttoria, in assenza della pianificazione dello spazio marittimo;

VISTA la nota prot. n. 29879/DVA del 22 dicembre 2017, con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) ha sospeso il procedimento di VIA, in attesa dell'esito della pianificazione dello spazio marittimo, e acquisita la successiva sentenza n. 1486/2020 del 2 marzo 2020, con la quale il Consiglio di Stato ha dichiarato illegittima la sospensione dell'iter senza ricorrere al potere conciliativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, accogliendo il ricorso presentato società TG Energie Rinnovabili S.r.l.;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 34568/MATTM del 13 maggio 2020, la Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo (ora Direzione Generale valutazioni Ambientali), ha chiesto alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS alcuni chiarimenti e approfondimenti sul progetto, in particolare, risultando l'impianto localizzato all'interno di un'area SIC/ZPS, in merito alle disposizioni di cui al D.M. 17 ottobre 2007 "*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)*", che all'art. 5 prevede, tra i divieti per le aree ZPS, anche la "*realizzazione di nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per i quali alla data di*

emanazione del presente atto, sia stato avviato il procedimento di autorizzazione mediante deposito del progetto”;

DATO ATTO che nella predetta nota la Direzione richiama anche la Sentenza 14 gennaio 2016, n. 83 del Consiglio di Stato, sez. IV, con cui viene chiarita la portata normativa del divieto assoluto, ex art. 5, D.M. 17 ottobre 2007, di realizzazione di nuovi impianti eolici nelle ZPS a prescindere da una previa valutazione di incidenza ambientale. In particolare, il Collegio ha precisato che il richiamato articolo 5 del D.M. 17 ottobre 2007 stabilisce un divieto generalizzato di costruzione di nuovi impianti eolici, mentre consente la realizzazione di quelli per i quali, al momento di emanazione della norma, sia stato depositato il progetto, subordinandola però in concreto all’esito positivo della valutazione di incidenza;

ACQUISITO il parere n. 81 del 10 novembre 2020, con il quale la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS ha ritenuto non procedibile la richiesta di un nuovo approfondimento istruttorio, demandando l’esclusiva competenza, sulla base della sopracitata sentenza del Consiglio di Stato n. 1486/2020 del 2 marzo 2020 e del giudicato formatosi, alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTA la nota prot. n. DICA-25976 del 17 settembre 2021, e la precedente nota prot. n. DICA-14968 del 20 maggio 2021, con le quali la Presidenza del Consiglio dei ministri ha chiesto ulteriori chiarimenti sulla valutazione, alla luce delle interferenze dell’opera con le aree della Rete Natura 2000, e relativa vincolistica ostativa;

VISTA la nota prot. n. 20009/UDCM del 21 settembre 2021, acquisita in pari data con prot. n. 100818/MATTM, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministero della Transizione Ecologica (ora Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) ha confermato che *“sopravvenuti provvedimenti normativi e vincoli ambientali impongono il rinnovo della procedura di VIA e ciò anche in presenza dell’eventuale diversa rilocalizzazione dell’impianto da parte del proponente”*, recedendo dalla richiesta di rimessione attivata ai sensi dell’ 5, comma 2, lett. c-bis, della legge n. 400/1988;

PRESO ATTO della nota prot. n. DICA-27476 del 1° ottobre 2021, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri ha comunicato la conclusione della procedura di rimessione ai sensi dell’ 5, comma 2, lett. c-bis, della legge n. 400/1988, con la restituzione degli atti al Ministero della Transizione Ecologica (ora Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica);

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 115949/MATTM del 26 ottobre 2021, la Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo (ora Direzione Generale valutazioni Ambientali), ha chiesto alla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS se la stessa ritenesse, alla luce dei nuovi elementi informativi emersi, con particolare riferimento a quanto rappresentato dalla Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, di poter confermare il proprio parere oppure di doverlo modificare;

ACQUISITO in ultimo il parere n. 354 del 14 novembre 2022, con il quale la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS – confermando preliminarmente le considerazioni già rese nel precedente parere n. 81 del 10 novembre 2020, ostantive quanto alla possibilità per la commissione attuale di procedere al riesame del parere 2392 del 12 maggio 2017 – nel richiamare altresì la sentenza n. 83/2016 del Consiglio di Stato, si è espressa comunicando che *“il divieto di realizzazione di nuovi impianti eolici nelle ZPS impedisce che si possa procedere ad una valutazione dell’impatto ambientale o ad una*

valutazione dell'incidenza del progetto. L'istanza di valutazione di impatto ambientale comprensiva della valutazione di incidenza del progetto Centrale eolica Offshore di Brindisi nel tratto di mare antistante la costa dei comuni di Brindisi, San Pietro Vernotico (BR) e Torchiarolo (BR) e le opere connesse dovrebbe quindi essere archiviata o dichiarata improcedibile”;

DISPONE

sulla scorta delle motivazioni addotte in premessa, la chiusura del procedimento amministrativo e

DECRETA

l'archiviazione dell'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e ss.mm.ii. dalla società TG Energie Rinnovabili S.r.l. e relativa al “progetto Centrale eolica Offshore di Brindisi nel tratto di mare antistante la costa dei comuni di Brindisi, San Pietro Vernotico (BR) e Torchiarolo (BR) e le opere connesse”, in quanto improcedibile.

Disposizioni finali

Il presente decreto è comunicato alla TG Energie Rinnovabili S.r.l., al Ministero della cultura, alla Regione Puglia, alla Provincia di Brindisi, ai comuni di Brindisi, San Pietro Vernotico e Torchiarolo ed è reso disponibile, sul portale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto ai sensi dell'art. 2, comma 1, mentre, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i predetti termini di impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'art. 2, comma 2.

Il Direttore Generale

Arch. Gianluigi Nocco

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)